

Oggetto: Parere in merito all'applicazione del punto C.9.1 "Definizioni" del D.M. 16 gennaio 1996 "*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*". (Rif. prot. int. n. 2)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la nota prot. n. PG.2009.0206565 del 21 settembre 2009, con la quale il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, sede di Parma, ha chiesto di potersi avvalere delle competenze specialistiche presenti nel Comitato Tecnico Scientifico (CTS), al fine di chiarire dubbi interpretativi sull'applicazione di alcuni punti della norma in oggetto;

Esaminati gli atti;

Sentita la relazione dei componenti il Nucleo tecnico (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella);

Premesso

Con nota prot. n. PG.2009.0206565 del 21 settembre 2009, il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, sede di Parma, ha sottoposto al CTS un quesito circa la corretta interpretazione del punto C.9.1. del Decreto ministeriale 16 gennaio 1996, anche in merito alla tipologia di intervento da considerare (adeguamento o miglioramento sismico).

Nel caso specifico il quesito è relativo al progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato posto in Comune di Bedonia (PR), che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un porticato di nuova costruzione, vincolato rigidamente alla struttura esistente.

Essendo la pratica in oggetto, sottoposta ai controlli di merito, il Funzionario che ha effettuato l'istruttoria della pratica stessa, ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione depositata, in merito ad alcuni punti non compiutamente sviluppati nel progetto originario.

Nella richiesta di integrazioni, in particolare, si precisava che "*Nel caso in cui il portico sia rigidamente vincolato alla struttura esistente, l'intervento si configura come ampliamento e pertanto l'intero complesso dovrà pervenire all'adeguamento sismico*".

A questa specifica richiesta, il Progettista incaricato dell'intervento, facendo esplicito riferimento al punto C.9.1 a) del D.M. 16 gennaio 1996 rispondeva "*Visto che appare evidente che non si possa intendere parte dell'edificio anche l'area esterna all'edificio stesso, e visto che con gli interventi da realizzare non viene né alterato il comportamento globale dell'edificio e non ci sono incrementi di carico ... gli interventi di progetto si configurano come interventi di miglioramento*".

Considerato

Il CTS, con riferimento al quesito posto, ritiene che sia implicito che il comma 2 del punto C.9.1.1. “*Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell’edificio d’altezza inferiore a quella massima dell’edificio stesso*”, del D.M. 14 gennaio 1996, sia da intendersi come integrazione al punto a) “*sopraelevare o ampliare l’edificio*” di ovvia interpretazione.

Ne consegue che, nel caso in esame, trattandosi di ampliamento su terreno non edificato (“*area esterna all’edificio stesso*”), con nuova struttura vincolata rigidamente alla struttura esistente, l’intervento debba essere di adeguamento dell’intero fabbricato

Tuttavia, anche qualora non si voglia intendere la nuova opera come ampliamento dell’edificio esistente, la stessa non può che essere considerata quale “nuova costruzione” e come tale essere trattata.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all’unanimità

è del parere

espresso nei considerato che precedono.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

